

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5599

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PALLANTI, QUERCINI, MINUCCI, VIOLANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, MACCIOTTA, TADDEI, ALINOV, GHEZZI, LODI FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, PELLEGATTI, PICCHETTI, REBECCHI, SAMÀ, SANFILIPPO, ANGELONI, ANGELINI GIORDANO, ANGIUS, BARBERA, BARBIERI, BASSOLINO, BENEVELLI, BERNASCONI, BEVILACQUA, BIANCHI BERETTA, BINELLI, BOSELLI, BRESCIA, CALVANESE, CAVAGNA, CASTAGNOLA, COLOMBINI, CICONTE, CHERCHI, DIGNANI GRIMALDI, DI PIETRO, DONAZZON, FACHIN SCHIAVI, FERRARA, FOLENA, FORLEO, GALANTE, GASPAROTTO, GELLI, GEREMICCA, GRASSI, INGRAO, LAVORATO, LORENZETTI PASQUALE, MANFREDINI, MASINI, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, MONELLO, MOMBELLI, MOTETTA, NOVELLI, PACETTI, PALMIERI, PASCOLAT, PERINEI, PETROCELLI, PRANDINI, PROVANTINI, REICHLIN, SANNA, SANNELLA, SCHETTINI, SERRA GIANNA, SOLAROLI, STRUMENDO, TESTA ENRICO, TORTORELLA, TURCO, VELTRONI, ZANGHERI

Presentata l'11 aprile 1991

**Nuova disciplina in tema di collegamento automatico
tra pensioni e retribuzioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 febbraio 1991, n. 59, sulla perequazione delle « pensioni d'annata » recentemente approvata ha lasciato insoluto uno dei punti fondamentali presenti nella proposta di legge presentata dal gruppo comu-

nista-PDS (atto Camera n. 3932) sulla rivalutazione delle pensioni pubbliche e private, ovvero la modifica dell'attuale disciplina di collegamento tra pensioni e retribuzioni, nonostante il voto del Parlamento del 12 ottobre 1989 richie-

desse un intervento legislativo in questo senso.

D'altra parte è opportuno considerare come, dal 1969 al 1975, l'orientamento del legislatore nel formulare le leggi più innovative del nostro sistema pensionistico è stato quello di mantenere una stretta connessione tra pensione e retribuzione, in modo tale che il passaggio dalla condizione di lavoratore a quella di pensionato non significasse una caduta verticale delle condizioni economiche del lavoratore-pensionato ed una significativa perdita del potere d'acquisto.

I meccanismi attuativi allo scopo formulati si sono rivelati, tuttavia, alquanto inadeguati ad assolvere la funzione per la quale erano stati predisposti. Risiede in ciò una delle ragioni principali che hanno determinato l'aggravarsi delle sperequazioni insite nelle cosiddette pensioni d'annata, fenomeno questo che, nonostante la recente approvazione della legge sulla perequazione di tali pensioni, in mancanza di una nuova normativa che permetta un reale e costante collegamento con le retribuzioni, si continuerà ad alimentare.

In particolare, a conferma di ciò, si è rivelato assolutamente non idoneo allo scopo il meccanismo di collegamento tra le pensioni e la dinamica retributiva, in base al quale risulta, nel corso di questi ultimi anni, un paradossale mancato aumento dei salari. Uno studio del Ministero del tesoro del dicembre del 1989 dal titolo « Le indicizzazioni delle pensioni: meccanismi esistenti e prospettive di riforma », prendendo in considerazione anche la modifica della normativa esistente fin dal 1975 (articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 60), introdotta dall'articolo 21 della legge finanziaria del 1988 con l'intento di rendere più adeguato il meccanismo in vigore, riconosce che « si è posta in essere una formula complicata che lascia le cose come stavano, non senza infliggere all'ISTAT calcoli laboriosi in vista di un confronto finale il cui esito è noto *a priori* perché dipende dalla definizione stessa delle grandezze da confrontare ».

Pertanto anche da questo studio esce confermato come il meccanismo, sia pure modificato, non ha cambiato nella sostanza i preesistenti limiti, configurandosi di fatto come un criterio posto in essere soprattutto per risparmiare (ad ogni aumento di un punto percentuale corrisponde un costo di 1.200 miliardi).

Infatti il congegno così definito fa in modo che nell'ipotesi di aumento dell'indice dell'inflazione in misura superiore rispetto a quello per dinamica salariale si determini una differenza che riduce o annulla la dinamica salariale stessa. A dimostrazione di ciò basti esaminare come la rilevazione della dinamica salariale effettuata sia prima che dopo la modifica introdotta con l'articolo 21, si evidenzia come non veritiera, tant'è che dal 1986 ad oggi risulterebbe una rilevazione dell'aumento della dinamica salariale dovuto ai rinnovi contrattuali del tutto paradossale: 1986: 0,4 per cento; 1987: 0,4 per cento; 1988: 0 per cento; 1989: 2,7 per cento; 1990: 0 per cento; 1991: 0 per cento.

È quindi necessario ricercare un nuovo congegno che risulti in grado di rilevare l'effettivo aumento percentuale della dinamica retributiva, attraverso criteri certi e precisi anche sotto il profilo tecnico, per poi applicarlo sull'intera pensione ivi comprese l'indennità integrativa speciale, per le pensioni del settore pubblico, e le « quote aggiuntive » per le pensioni del settore privato.

Solo in questo modo, infatti, sarà possibile eliminare per il futuro uno degli elementi che contribuiscono alla determinazione delle cosiddette pensioni d'annata. Un provvedimento di questo tipo, inoltre, risulta fondamentale per la predisposizione di quell'intervento di riordino complessivo del nostro sistema pensionistico per il quale il gruppo comunista-PDS da anni è impegnato.

Questa proposta di legge trae ulteriore legittimazione dall'approvazione di una risoluzione, a conclusione del dibattito sulla perequazione delle pensioni tenuto alla Camera dei deputati il 12 ottobre 1989, in base alla quale anche il Governo

ha ritenuto necessario stabilire in via definitiva un nuovo meccanismo di adeguamento automatico delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni, modificando nel contempo gli attuali criteri di applicazione.

Per questo motivo la proposta presentata dal gruppo parlamentare comunista-PDS si pone l'obiettivo di risolvere il problema, definendo un chiaro ed efficace modello di collegamento automatico, che prevede che il riferimento per la determinazione della percentuale di aumento delle pensioni in rapporto alla dinamica salariale debba essere fatto sulle retribuzioni contrattuali di tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati (al netto della scala mobile), tenendo conto della media ponderata. In questo modo è possibile realizzare una maggiore aderenza e connessione tra le pensioni e l'andamento reale delle retribuzioni dei lavoratori in attività.

Il meccanismo di rilevazione viene pertanto completamente sganciato dall'indice costo vita, fermo restando che gli adeguamenti delle pensioni a tale titolo restano regolati dalla specifica rilevazione semestrale prevista dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Con questa proposta viene quindi stabilito che gli incrementi percentuali derivanti dalla dinamica delle retribuzioni così determinata debbano applicarsi all'intero importo della pensione, con esclusione degli assegni familiari, superando le attuali assurde sperequazioni esistenti anche nei criteri applicativi dell'aumento per dinamica salariale ed ottenendo così un collegamento tra pensioni e retribuzioni tale da essere corrispondente al complessivo andamento di queste ultime. In questo modo vengono equiparate le normative delle pensioni pubbliche e private e si contribuisce in maniera determinante ad evitare l'incremento del fenomeno delle « pensioni d'annata ».

Il gruppo parlamentare comunista-PDS ritiene che l'introduzione di un preciso meccanismo di collegamento delle pensioni alla dinamica salariale rappresenti uno strumento di garanzia fondamentale per i pensionati, un punto fermo che non deve essere più rimesso in discussione. Questo anche in vista di quel riordino complessivo del sistema previdenziale, auspicato dal gruppo parlamentare comunista-PDS e non più ritardabile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disciplina della perequazione automatica delle pensioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi delle pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, nonché di tutti gli altri fondi pensionistici di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sono aumentati annualmente in misura percentuale pari all'incremento percentuale delle retribuzioni dei lavoratori pubblici e privati, verificatosi per effetto dei rinnovi contrattuali e delle modifiche legislative, calcolato dall'Istituto centrale di statistica. Sono esclusi dal calcolo anzidetto l'indennità integrativa speciale, l'indennità di contingenza e i trattamenti di famiglia comunque denominati.

2. L'incremento percentuale delle retribuzioni di cui al comma 1 è calcolato con riferimento al periodo intercorrente fra il 1° agosto di ciascun anno ed il 31 luglio dell'anno seguente ed è applicato, con effetto dal 1° gennaio successivo, sull'importo della pensione, esclusi gli assegni familiari, in pagamento al 31 dicembre immediatamente precedente.

3. Agli effetti del comma 2, l'importo delle pensioni cui vanno attribuiti gli aumenti previsti dal presente articolo è comprensivo della indennità integrativa speciale e delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di adeguamento delle pensioni conseguente alle variazioni percentuali dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica.